



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 26/6 del 29.5.2015

Regole del Programma 2015 “Sistema Integrato di Salvamento Balneare” (SISB)

1. Nei programmi di salvamento devono essere impiegati operatori/ soci operativi iscritti alla data di presentazione dei programmi operativi appartenenti ad associazioni iscritte e operative nella Categoria Mare e Operatività Speciale (per gli aspetti riguardanti la logistica sanitaria) dell'Elenco Regionale e Centrale di protezione civile Settore I, in misura pari o superiore al 50% degli operatori previsti negli specifici Piani di salvamento.
2. L'investimento relativo all'acquisto ed al rinnovo delle attrezzature di salvamento (torrette di avvistamento, mezzi nautici di soccorso, attrezzature specifiche di salvamento, primo soccorso e rianimazione) non deve essere inferiore al 40% dell'importo complessivo delle somme disponibili (composte dal contributo trasferito per l'esercizio delle funzioni e dei relativi compiti amministrativi in materia di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 112/1998 e dal contributo stanziato dagli Enti locali e territoriali); il rimborso forfettario giornaliero per vitto/buoni pasto, per ciascun operatore/volontario appartenente alle organizzazioni di volontariato censite nell'Elenco Regionale, non può essere superiore a € 15.
3. Il rimborso inerente le spese di carburante e uso dell'auto per raggiungere le postazioni di servizio, per ciascun operatore/volontario appartenente alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Regionale, non può eccedere l'importo massimo di € 15.
4. Almeno il 15% dell'importo complessivo delle somme disponibili (composte dal contributo trasferito ai sensi della presente deliberazione e dal contributo stanziato dagli enti locali e territoriali) deve essere destinato alla manutenzione ordinaria dei mezzi nautici e delle attrezzature di proprietà dell'ente, o in affidamento da altri o messi a disposizione del programma dalle stesse Organizzazioni di volontariato.
5. Non possano essere rendicontate spese per carburante utilizzato sui mezzi nautici (moto d'acqua, gommoni o imbarcazioni, quad di soccorso, ecc.) se non strettamente utilizzate per operazioni di salvataggio comunicate formalmente alla Capitaneria di Porto competente per territorio. Restano comunque escluse dalla rendicontazione, quelle relative ad operazioni di pattugliamento non direttamente riconducibili alla ricerca di persone disperse e le attività non riconducibili agli indirizzi operativi per l'impiego delle Organizzazioni di volontariato previste dalla Direttiva del P.C.M. del 19.5.2010.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. I Programmi di salvamento comprensivi dell'indicazione delle delibere di adesione dei Comuni coinvolti nel SISB, vanno trasmessi, per il tramite delle Province alle Capitanerie di Porto competenti per territorio al fine di attivare il necessario raccordo operativo tra i diversi soggetti coinvolti e rendere note le risorse umane e strumentali impiegate nell'attività di salvamento.
7. Il personale esterno utilizzato deve risultare in possesso dei requisiti professionali prescritti dalle ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti e che lo stesso figuri dai registri delle stesse Associazioni e Organizzazioni ONLUS regolarmente assunto, stagionalmente, per il servizio ed il periodo previsto dal piano di salvamento.
8. Non possono essere presenti nel piano di spesa somme o rimborsi per attività di coordinamento e organizzazione fornite da operatori o personale esterno o interno alle stesse organizzazioni di volontariato, che eventuali prestazioni di coordinamento devono essere a carico dei soggetti che sovrintendono alla pianificazione in oggetto, le quali dovranno motivare la scelta, individuare i requisiti della figura di coordinamento e approvare i relativi atti.
9. Non possono essere presenti nel piano di spesa somme o rimborsi per attività di coordinamento e organizzazione fornite da operatori o personale esterno o interno alle stesse organizzazioni di volontariato, che eventuali prestazioni di coordinamento devono essere a carico dei soggetti che sovrintendono alla pianificazione in oggetto, le quali dovranno motivare la scelta, individuare i requisiti della figura di coordinamento e approvare i relativi atti. ritiene necessario provvedere sulla base dei dati relativi agli anni 2013 e 2014, alla ripartizione delle risorse in via provvisoria alle Province che nel suddetto periodo hanno attivato più postazioni di salvamento rispetto alla costa sabbiosa di competenza come indicato nella previsione finanziaria di cui all'allegato A.